

**REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE**  
**Accordo collettivo A.I.A.C. – Lega Italiana Calcio Professionistico**

**TITOLO I – Sede del Collegio e competenza**

**ARTICOLO 1**

Il Collegio Arbitrale ha sede a Firenze presso il centro Tecnico di Coverciano.

Il Collegio Arbitrale decide le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo sottoscritto da A.I.A.C. e Lega Pro, anche nel caso di avvenuta retrocessione della Società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti o di assunzione del Calciatore della qualifica di dilettante, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.

In ipotesi di promozione o retrocessione nell'ambito delle categorie professionistiche, ai fini della competenza arbitrale rileva l'appartenenza della Società alla Lega Pro al momento della proposizione della domanda.

Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

**Titolo II – Norme per la procedura ordinaria**

**ARTICOLO 2**

Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinate dagli Accordi Collettivi, il ricorso deve essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società con l'indicazione, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento; deve contenere la compiuta esposizione della materia della controversia con allegata la relativa documentazione e la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi, deve essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità ed a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione.

E' improcedibile il ricorso che non contenga la designazione dell'Arbitro prescelto. L'improcedibilità è rilevata con provvedimento del Presidente del Collegio costituito nella prima riunione successiva alla proposizione del ricorso ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

**ARTICOLO 3**

La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti, per gruppi di cinque, ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della Lega Pro e di uno dell'AIC. I Presidenti via via sorteggiati sono rimessi nell'urna onde provvedere alle successive estrazioni.

La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:

- A) per le procedure riguardanti le proposte di multa e di riduzione dei compensi;
- B) per tutti gli altri ricorsi.

La Segreteria comunica senza indugio l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione dei ricorsi loro assegnati.

Dall'iscrizione del ricorso, gli Arbitri designati possono prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

**ARTICOLO 4**

La parte contro la quale è proposto il ricorso deve, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, comunicare, con raccomandata A.R. o mezzo equipollente, anche informatico, diretto al Collegio ed alla parte ricorrente, la designazione del proprio Arbitro, la memoria difensiva ed eventuali documenti con l'indicazione, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento.

Nella memoria di cui al capo che precede, la parte deve esporre compiutamente le sue difese e produrre i documenti in relazione all'oggetto del ricorso.

Scaduto il termine di cui sopra, ove la parte resistente non abbia provveduto alla nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega Pro, se resistente sia la Società, ovvero al Presidente dell'AIAC, se resistente è il Tesserato.

Effettuata detta comunicazione, il terzo Arbitro è scelto senza indugio estraendo a sorte il designato tra i nominativi del corrispondente elenco di categoria; gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

## **ARTICOLO 5**

Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

Tale data è comunicata alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendano svolgere ulteriori difese o allegare nuova documentazione, devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

## **ARTICOLO 6**

Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri.

La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.

L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale. La riunione non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

## **ARTICOLO 7**

Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità.

Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari. Documenti non depositati ai sensi del presente regolamento hanno valore meramente indicativo.

Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

## **ARTICOLO 8**

Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro quindici giorni dalla riunione in cui si è trattenuta la causa in decisione. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega Pro ed al Presidente dell'AIAC ed inviato in copia a ciascuna delle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico.

La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

## **Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza**

### **ARTICOLO 9**

E' proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono; in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.

Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

### **ARTICOLO 10**

Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di inammissibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2; deve essere inviato al Collegio Arbitrale per raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare al Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.

La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, deve far pervenire al Collegio le proprie controdeduzioni ed allegazioni nonché la designazione dell'Arbitro prescelto.

### **ARTICOLO 11**

Il Presidente del Collegio viene, senza indugio, prescelto con le modalità di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso. La Segreteria provvede senza indugio all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione alle parti ed agli Arbitri designati.  
E' onere delle parti procedere alla sostituzione degli Arbitri rispettivi ove quelli da esse designati siano impediti per la riunione fissata.

#### **ARTICOLO 12**

All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.  
Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti, **ove presenti**, decide la controversia.

#### **ARTICOLO 13**

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale.

#### **Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrari**

#### **ARTICOLO 14**

Il Lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data di deposito ai sensi dell'art. 8.  
Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dal decimo comma dell'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 15**

Nei procedimenti relativi alle proposte di multa e di riduzione dei compensi di cui al registro-protocollo A) dall'art. 3 del presente regolamento, non sono dovute né spese e onorari di difesa né onorari agli Arbitri, intendendosi i relativi incarichi a titolo gratuito.  
Negli altri procedimenti, gli onorari dei componenti dei Collegi sono determinati dall'allegata tabella A in funzione del valore della controversia.  
Le spese di difesa sono deliberate dal Collegio, che terrà conto del principio di soccombenza, della complessità della controversia, della capacità finanziaria della parti ed in ogni modo parametrati ai compensi arbitrari.